



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

Via Conti di Offanengo 18 – 26010 Offanengo

REGOLAMENTO PER LA NUMERAZIONE CIVICA

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.6.2002)

Articolo 1

Il Comune provvede all' indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica (Art. 10 L. 24 12 1954 n. 1228).

Articolo 2

A costruzione ultimata e in ogni caso prima che il fabbricato sia occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico.

Articolo 3

I proprietari di fabbricati provvedono all' indicazione della numerazione interna nel rispetto del Regolamento di Esecuzione DPR 223/89.

Articolo 4

La numerazione civica è effettuata rispettando le disposizioni degli articoli 42 e 43 del Regolamento Anagrafico.

Articolo 5

Responsabile del servizio è l'Ufficio Anagrafe, il quale provvede all'acquisto, alla gestione e alla consegna delle targhette.
Il costo delle targhette è a carico dell'ente.

Articolo 6

L'installazione dei numeri civici è a carico dei proprietari dei fabbricati, i quali, possono inoltrare apposita domanda, ricevendo le relative targhette con le indicazioni necessarie. I proprietari dei fabbricati possono, in alternativa, provvedere autonomamente all'acquisto e all'installazione dei numeri civici, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 7

Nel caso di illeggibilità delle targhette riportanti il numero civico assegnato, il proprietario presenta domanda di sostituzione all'Ufficio Anagrafe, che, previo controllo, provvede a fornire una nuova targhetta.

Articolo 8

Per eventuali problematiche, le normative di riferimento, allegare in stralcio, sono le seguenti:

- Legge anagrafica n. 1228 del 24 12 1954;
- Regolamento di esecuzione DPR n. 223 del 30 05 1989;
- Avvertenze e note illustrative ISTAT "Metodi e norme" Serie B n. 29 ediz.1992.